

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 547)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(MEDICI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MALAGODI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 NOVEMBRE 1972

Proroga del contributo all'Agenzia delle Nazioni Unite
per gli aiuti ai rifugiati palestinesi (UNRWA)

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge è stato predisposto in relazione all'avvenuta scadenza della legge 3 novembre 1971, n. 951, che aveva prorogato per il triennio 1970-1972 il contributo italiano a favore dell'Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiati palestinesi (UNRWA) per un ammontare di lire 100 milioni annue.

Il protrarsi della crisi nel Medio Oriente — della quale il problema dei profughi palestinesi rappresenta uno degli aspetti più dolorosi sul piano umano e pericolosi su quello politico — ha reso necessaria la proroga del mandato dell'Agenzia fino al 30 giugno 1975. La relativa decisione è stata adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel corso della sua XXVI sessione con la risoluzione 2792/A (XXVI) del 6 dicembre 1971. Lo stesso Segretario generale dell'ONU, visto l'aggravarsi della situazione,

ha giudicato necessario indirizzare, in data 20 marzo 1972, un nuovo pressante appello a tutti gli Stati membri dell'Organizzazione per invitarli a concedere dei contributi straordinari in favore dell'UNRWA.

Ciò premesso, si è ritenuto necessario di proporre l'approvazione del presente disegno di legge, con il quale viene prorogato per un ulteriore triennio, a partire dal 1973, il contributo di lire 100 milioni annue già concesso alla predetta Agenzia.

Alla copertura dell'onere per l'anno finanziario 1973 si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

È autorizzata, a favore dell'Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiati palestinesi (UNRWA), la concessione di un contributo straordinario di lire 300 milioni ripartito in ragione di lire 100 milioni annue per ciascuno degli anni finanziari dal 1973 al 1975.

Art. 2.

All'onere di lire 100 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1973, si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.